

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

POLIZZA TUTELA LEGALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.º 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 06/2024

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)



Prodotto "Tutela Legale"

Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A

Ed. 06/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza garantisce le spese che l'assicurato deve sostenere per la tutela dei suoi diritti sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Ogni copertura è assicurabile in base ad esigenza specifica.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Assistenza stragiudiziale;
- ✓ Copertura delle spese legali e peritali.

Sono coperte le controversie nei seguenti ambiti di rischio:

A) Vita privata

- ✓ Copertura negli ambiti di vita privata extraprofessionale e dell'abitazione di residenza, per le controversie civili in cui l'assicurato sia pedone, ciclista o trasportato, per le richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per la difesa penale.

B) Azienda

- ✓ Copertura per richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, controversie con i fornitori, controversie di lavoro, per la difesa penale.

C) Professioni non mediche

- ✓ Copertura per le controversie relative all'immobile dove l'assicurato esercita la propria attività, controversie con i fornitori, vertenze di lavoro con i dipendenti, difesa civile per vertenze contrattuali ed extracontrattuali, difesa penale.

D) Professioni mediche

- ✓ Copertura per vertenze civili contrattuali ed extracontrattuali, difesa penale, opposizione a sanzione amministrativa o disciplinare, per ottenere risarcimento di un danno extracontrattuale causato dal fatto illecito di un terzo

E) Circolazione stradale

- ✓ Copertura per controversie civili di natura extracontrattuale per fatto illecito di terzi, di natura contrattuale riferite al veicolo dell'assicurato, la difesa penale a seguito di incidente stradale, opposizione a contestazioni e sanzioni di natura amministrativa e a sequestro del veicolo.

È possibile attivare ulteriori garanzie opzionali, quali

Per la linea A) Vita privata:

- Lavoro dipendente
- Seconda casa
- Nucleo familiare

Per la linea B) Azienda:

- Salute e sicurezza sul lavoro
- Sicurezza alimentare
- Privacy e tutela dei dati
- Tutela dell'ambiente
- Responsabilità amministrativa 231
- Vertenze contrattuali con i clienti

Per la linea C) Professioni non mediche:

- Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio
- Amministratore di Condominio
- Limitazione della garanzia alla sola tutela penale e amministrativa
- Procedimenti penali per delitto doloso
- Spese legali di avvocato domiciliatario
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale
- Controversie di lavoro con enti pubblici e con il SSN
- Privacy e tutela dei dati
- Responsabilità amministrativa 231
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva o concorrenza sleale

Per la linea D) Professioni Mediche:

- Vertenze contrattuali
- Vertenze con il datore di lavoro
- Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti
- Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti
- Anticipo spese penale doloso
- Spese legali di avvocato domiciliatario

Per la linea E) Circolazione stradale:

- Veicoli conducibili con patente C/D
- Nucleo familiare
- Pacchetto Sicurezza



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni:

A) Vita privata

- ✗ multe, ammende e sanzioni in genere
- ✗ oneri fiscali
- ✗ procedimenti civili o penali connessi all'attività professionale dell'assicurato
- ✗ controversie d'acquisto di beni mobili registrati e di beni immobili
- ✗ controversie relative al diritto di famiglia

B) Azienda

- ✗ multe e sanzioni in genere
- ✗ controversie relative a contratti di acquisto o trasformazione di beni mobili o immobili soggetti a Pubblico Registro
- ✗ diritto amministrativo, fiscale tributario
- ✗ procedure arbitrali
- ✗ contratto di agenzia

C) Professioni non mediche

- ✗ controversie amministrative, materia societaria, successioni, donazioni
- ✗ controversie con Istituti od Enti previdenziali
- ✗ pagamento di sanzioni pecuniarie
- ✗ controversie tra il Legale rappresentante, soci, associati, amministratori, altri membri degli Organi rappresentativi
- ✗ controversie di lavoro con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale

D) Professioni mediche

- ✗ materia fiscale/tributaria e amministrativa
- ✗ multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato
- ✗ fatti dolosi delle persone assicurate

E) Circolazione stradale

- ✗ se il conducente non sia abilitato alla guida secondo le norme vigenti
- ✗ veicolo non assicurato oppure utilizzato in difformità da immatricolazione



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio.
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.
- ! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata stabilita in polizza.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Per i procedimenti penali opera in tutta Europa.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo. In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Sono previsti periodi di carenza contrattuale indicati in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata o pec da inviare alla Compagnia o all'agenzia almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Tutela Legale"

Ed. 06/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Tutela Legale	
 Che cosa è assicurato?	
Ad integrazione di quanto previsto dal DIP Danni Assicuratrice Milanese tiene indenne l'Assicurato per:	
LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA	
La garanzia, riguarda:	
✓ Controversie per richieste relative a risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi o incidenti stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista, o come trasportato di veicolo a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici; ✓ Controversie per danni extracontrattuali arrecati all'Abitazione principale dell'Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti; ✓ Controversie di diritto civile di natura contrattuale (valore di lite superiore a Euro 500 ed inferiore a Euro 30.000). ✓ Controversie relative alla proprietà o alla conduzione dell'Abitazione principale dell'Assicurato; ✓ Difesa penale dell'Assicurato per delitto doloso, colposo o contravvenzione; ✓ Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.	
LINEA DI RISCHIO B) – AZIENDA	
La garanzia riguarda:	
✓ La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti che, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, si trovino coinvolti in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; ✓ La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti che, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, si trovino coinvolti in un procedimento penale per delitto doloso. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa; ✓ Fatti che attengono alla conduzione dei locali ove viene esercitata l'attività nei seguenti casi: - Controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti; - Controversie relative alla proprietà o alla locazione dell'unità immobiliare dove l'Assicurato esercita la propria attività; ✓ La difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti che, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi; ✓ Controversie contrattuali con i fornitori per inadempimenti dovute a fornitura di beni o prestazione di servizi commissionati dall'Assicurato o controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro.	
LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI NON MEDICHE	
La garanzia riguarda, in Sede Civile	
✓ Fatti che attengono alla conduzione dei locali ove viene esercitata l'attività dichiarata nella scheda di polizza quali: - Controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti; - Controversie relative alla proprietà o locazione (escluso sfratto per morosità) dell'unità immobiliare dove l'Assicurato esercita la propria attività; la copertura comprende sedi dello studio distaccate e/o filiali indicate in polizza. ✓ Lavori di modifica, ampliamento, ristrutturazione dello studio e/o filiali indicati in polizza; ✓ Controversie contrattuali con i fornitori per inadempimenti dovute a fornitura di beni o prestazione di servizi commissionati dall'Assicurato. ✓ Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali – la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato;	

- ✓ Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti regolarmente assunti, praticanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, stagisti e altri addetti con contratto di collaborazione, inquadrati a norma di legge, e comunque vertenze di competenza del giudice del lavoro, intraprese dal Contraente e/o dal soggetto che opera con lo studio professionale;
- ✓ Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi

La garanzia riguarda, in **Sede Penale ed Amministrativa**

- ✓ Difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti
- ✓ Dupliche difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali;
- ✓ Illeciti amministrativi, rimborso spese, competenze, onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati;
- ✓ Procedimenti disciplinari – rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali
- ✓ Materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine – rimborso delle spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose.

LINEA DI RISCHIO D) – PROFESSIONI MEDICHE

Le garanzie operano a favore del Medico o dello Studio associato indicato in polizza, qualora nell'ambito della propria attività di medico svolta in qualità di libero professionista o Dipendente di Ente pubblico o Privato o di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale:

- ✓ Sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- ✓ Sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso;
- ✓ Debba sostenere vertenze contrattuali ed extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi, compresa l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione di rivalsa della struttura sanitaria;
- ✓ Intenda agire per ottenere il risarcimento di un danno extracontrattuale causato dal fatto illecito di terzi;
- ✓ Presenti opposizione a sanzione amministrativa dinanzi l'Autorità competente o a sanzione disciplinare dinanzi l'Ordine professionale, subordinatamente all'accoglimento del ricorso.

LINEA DI RISCHIO E) – CIRCOLAZIONE STRADALE

La garanzia riguarda;

- ✓ Controversie per il risarcimento dei danni extracontrattuali in conseguenza di fatto illecito di terzi;
- ✓ Controversie di diritto civile di natura contrattuale per presunte inadempienze relative ai veicoli di proprietà dell'assicurato;
- ✓ Difesa penale per delitto colposo o contravvenzione in seguito ad incidente stradale;
- ✓ La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale;
- ✓ Istanze a seguito di sequestro di veicoli a motore in seguito ad incidente stradale;
- ✓ Ricorso contro sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida in conseguenza diretta di un incidente stradale;
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale;
- ✓ ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada.

Inoltre sono previste le seguenti Opzioni con Riduzione o Pagamento di premio

Opzioni con riduzione di premio

LINEA DI RISCHIO B) – AZIENDA

H – Elevazione del valore minimo della controversia: Le garanzie previste dal contratto si applicano esclusivamente alle controversie e ai procedimenti che hanno un valore economico superiore ad Euro 3.000.

LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI NON MEDICHE

A – Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio: L'assicurazione è operante per quanto previsto nella presente Linea di rischio, con esclusione dei rischi relativi alla conduzione, proprietà dello Studio.

C – Limitazione alla sola tutela in Sede penale e amministrativa: La copertura è prestata alle condizioni previste esclusivamente per la Difesa in Sede penale e amministrativa degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui all'art. 3.1, Sezione "Sede penale e amministrativa" del rischio assicurato con la presente polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA

A – Lavoro dipendente: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente all'ambito di lavoratore dipendente

B – Seconda casa: Controversie per danni extracontrattuali arrecati alle Abitazioni secondarie dell'Assicurato ed agli arredi per fatti illeciti di altri soggetti, controversie relative alla proprietà o conduzione delle Abitazioni secondarie dell'Assicurato.

C – Nucleo familiare: Estende le garanzie a favore del convivente *more uxorio* che risulti da riscontro anagrafico, del coniuge e dei figli dell'Assicurato di età inferiore ai 21 anni, anche se non hanno la residenza presso l'Assicurato, purché residenti in Italia.

LINEA DI RISCHIO B) – AZIENDA

A – Salute e Sicurezza sul lavoro: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

B – Sicurezza alimentare: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare.

C – Privacy e tutela dei dati: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy.

D – Tutela dell'Ambiente: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/06 in materia di tutela dell'ambiente.

E – Responsabilità amministrativa 231: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti D. Lgs. 231/01.

F – Vertenze Contrattuali con i clienti: La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti, comprese le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti, relative a fornitura di beni o prestazione di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate in Italia.

LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI NON MEDICHE

B – Amministratore di condomini: Per l'Amministratore di condominio, suoi dipendenti e addetti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento della sua attività e per azioni legali per il recupero delle sue competenze nei confronti dei Condomini amministrati.

D – Procedimenti penali per delitto doloso: La difesa penale dell'Assicurato che, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, si trovi coinvolto in un procedimento penale per delitto doloso.

E – Spese legali di Avvocato domiciliatario: Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è compreso l'Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario.

F – Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale: La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000.

G – Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale: La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000.

H – Controversie di lavoro con enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale: Vale per i fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

I – Privacy: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy.

L – Responsabilità amministrativa 231: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

M – Salute e Sicurezza sul lavoro: La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

N - Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva o concorrenza sleale: La garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore del Contraente/Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi.

LINEA DI RISCHIO D) – PROFESSIONI MEDICHE

A – Vertenze contrattuali: La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

- Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o di servizi;
- Controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- Controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

B – Vertenze con il datore di lavoro: La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro.

C – Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti

D – Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti

E – Anticipo spese penale doloso: Anticipo spese nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso.

F – Spese legali di Avvocato domiciliatario: Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso l'Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario.

LINEA DI RISCHIO E) – CIRCOLAZIONE STRADALE

A – Veicoli conducibili con patente C/D: La garanzia opera, oltre che per gli eventi sopra indicati, anche per gli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D.

B – Nucleo familiare: Estende le garanzie a favore del convivente *more uxorio* che risulti da riscontro anagrafico, del coniuge e dei figli dell'Assicurato di età inferiore ai 21 anni, anche se non hanno la residenza presso l'Assicurato, purché residenti in Italia.



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Tutela Legale **sono esclusi i seguenti danni:**

LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA

- × Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- × Oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.)
- × Controversie per danno da fatto extracontrattuale avanzate per illeciti delle persone delle quali l'Assicurato è tenuto a rispondere
- × Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario o di lavoro con i collaboratori domestici
- × Controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente o procedimenti civili/penali connessi all'attività professionale
- × Vertenze contrattuali in materia di assicurazione privata;
- × Controversie relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto sottoposto all'obbligo di assicurazione;
- × Vertenze penali per imputazioni di delitto doloso o controversie relative al diritto di famiglia
- × Controversie per acquisto beni mobili registrati o per acquisto o costruzione di beni immobili o relative ad abitazioni locare a terzi
- × Sono escluse le attività di medico, paramedico e ostetricia dalla garanzia aggiuntiva A – "Lavoro dipendente"
- × Controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati,
- × Controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.

LINEA DI RISCHIO B) – AZIENDA

- × Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- × Oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.) o procedure arbitrali
- × Controversie relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto
- × Controversie relative a contratti di acquisto o trasformazione di beni mobili o immobili soggetti a Pubblico Registro
- × Controversie derivanti da affitto d'azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare
- × Controversie derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili
- × Materie di diritto amministrativo, fiscale e tributario o controversie con istituti o enti pubblici di assistenza e previdenza
- × Vertenze relative a fusioni, trasformazioni e modificazione societarie o
- × Vertenze connesse con l'esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria
- × Derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva o inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori
- × Vertenze in materia di brevetto, esclusiva e/o concorrenza sleale
- × Vertenze contrattuali di qualsiasi genere o derivanti da licenziamento o provvedimento disciplinare adottato dall'Assicurato
- × Vertenze penali per imputazioni di delitto doloso o controversie in materia di diritto di famiglia
- × Vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di sicurezza ambientale, di sicurezza sul lavoro, di privacy, di sicurezza alimentare, di responsabilità amministrativa degli enti, di forniture commerciali con i clienti,
- × Controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi
- × Controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.

LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI NON MEDICHE

- × Controversie amministrative, materia societaria, successioni, donazioni
- × Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario
- × Vertenze derivanti da intermediazione – compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati
- × Azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria
- × Controversie con Istituti od Enti previdenziali
- × Recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi
- × Perizie di parte ove non sussista contestazione
- × Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale
- × Pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità
- × Spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente o vertenze penali per imputazioni di delitto doloso
- × Vertenze relative a cessione / acquisto dello Studio professionale
- × Controversie tra il Rappresentante legale, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi rappresentativi
- × Trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società
- × Partecipazione e assegnazioni di appalti
- × Fatti della circolazione
- × Azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti
- × Controversie di lavoro con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario nazionale sia nel rapporto di Dipendente che in convenzione
- × Controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi
- × Controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico;

LINEA DI RISCHIO D) – PROFESSIONI MEDICHE

- × Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili
- × Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito non medico o sanitario
- × Controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate
- × Materia fiscale/tributaria e materia amministrativa o controversie e procedimenti relativi ad inadempienze contrattuali,
- × Controversie e procedimenti riferibili a beni immobili
- × Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- × Controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere

- Controversie relative a rapporti tra Soci, e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o fatti dolosi delle persone assicurate - Controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi - Controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.			
LINEA DI RISCHIO E) – CIRCOLAZIONE STRADALE			
- Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere - Oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.) - Controversie in materia fiscale e tributaria o di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi di giustizia amministrativa - Qualora il conducente non sia abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore - Se non adempiuto l'obbligo di assicurazione o veicolo utilizzato in difformità a quanto indicato all'atto dell'immatricolazione - Per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale sia stata comminata una delle sanzioni previste all'art. 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del codice della strada (<i>fuga e/o omissione di soccorso</i>); - Controversie che hanno per oggetto danni derivanti da partecipazione a gare o manifestazioni sportive - Procedimenti civili o penali connessi all'attività professionale o vertenze contrattuali in materia di assicurazione privata - Danni derivanti da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.			
 Ci sono limiti di copertura?			
	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
A) VITA PRIVATA: Prestazioni in garanzia		25.000 euro	-
B) AZIENDA: Prestazioni in garanzia		25.000 euro	-
C) PROFESSIONI NON MEDICHE: Prestazioni in garanzia		21.000 euro	-
C) PROFESSIONI NON MEDICHE: Arbitrato		50% spese sostenute	
D) PROFESSIONI MEDICHE: Prestazioni in garanzia		21.000 euro	-
E) CIRCOLAZIONE STRADALE: Prestazioni in garanzia		25.000 euro	-
Per tutte le linee di rischio		3.000 euro	-
Spese legali di Avvocato domiciliatario			
Per tutte le linee di rischio		Illimitato	-
Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese			
CONDIZIONI FACOLTATIVE LINEA A) VITA PRIVATA			
Lavoro dipendente - Seconda casa		15.000 euro	-
CONDIZIONI FACOLTATIVE LINEA B) AZIENDA			
Salute e sicurezza sul lavoro – Sicurezza alimentare – Privacy – Tutela dell'ambiente – Responsabilità amministrativa 231		15.000 euro	-
Vertenze contrattuali con i clienti		10.000 euro	-
CONDIZIONI FACOLTATIVE LINEA C) PROFESSIONI NON MEDICHE			
Privacy – Responsabilità amministrativa 231 – Salute e sicurezza sul lavoro – Marchi e brevetti		15.000 euro	-
Spese legali di avvocato domiciliatario (estensione)		6.000 euro	-
CONDIZIONI FACOLTATIVE LINEA d) PROFESSIONI MEDICHE			
Anticipo spese penale doloso		3.000 euro	-
 A chi è rivolto questo prodotto?			
Questo prodotto è rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche che desiderano tutelarsi dall'onere delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale nei vari ambiti della vita extraprofessionale, professionale, e della circolazione.			
 Quali costi devo sostenere?			
Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale			
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?			
All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: - A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it - Via fax al numero +39 059 8672387 - Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.		
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.		
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie			
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti.		
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.		
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti.		
REGIME FISCALE			
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Aliquota di imposta al 21,25% per: A) Vita privata, B) Azienda, C) Professioni non mediche e D) Professioni mediche Aliquota di imposta al 12,50% per la linea di rischio E) Circolazione stradale.		
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO			

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA TUTELA LEGALE

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPENSIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO 4

TUTELA LEGALE A) VITA PRIVATA 6

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	6
Art. 1.2 – Prestazioni	6
Art. 1.3 – Soggetti assicurati	6
Art. 1.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	7
A – Lavoro dipendente	7
B – Seconda casa	7
C – Nucleo familiare	7
2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	7
Art. 2.1 – Decorrenza della garanzia	7
3. CHE COSA NON È ASSICURATO	8
Art. 3.1 – Esclusioni	8
4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	8
Art. 4.1 – Limite massimo di Indennizzo	8
Art. 4.2 – Numero delle prestazioni	8
TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	8
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 5.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale	9
Art. 5.2 – Gestione del Sinistro	9

TUTELA LEGALE B) AZIENDA 10

6. CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
Art. 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione	10
Art. 6.2 – Prestazioni	11
Art. 6.3 – Soggetti assicurati	11
Art. 6.1 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	11
A – Salute e Sicurezza sul lavoro	11
B – Sicurezza alimentare	11
C – Privacy e tutela dei dati	12
D – Tutela dell'Ambiente	12
E – Responsabilità amministrativa 231	12
F – Vertenze Contrattuali con i clienti	13
H – Elevazione del valore minimo della controversia	13
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	13
Art. 7.1 – Decorrenza della garanzia	13



8. CHE COSA NON È ASSICURATO	13
Art. 8.1 – Esclusioni	13
9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	14
Art. 9.1 – Limite massimo di Indennizzo	14
TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	14
10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
Art. 10.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale	15
Art. 10.2 – Gestione del Sinistro	15

TUTELA LEGALE C) PROFESSIONI NON MEDICHE

11. CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
Art. 11.1 – Oggetto dell'Assicurazione	16
Art. 11.2 – Prestazioni	17
Art. 11.3 – Soggetti assicurati	17
Art. 11.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	17
A – Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio	18
B – Amministratore di condomini	18
C – Limitazione alla sola tutela in Sede penale e amministrativa	18
D – Procedimenti penali per Delitto doloso	18
E – Spese legali di Avvocato domiciliatario	18
F – Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale	18
G – Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale	18
H – Controversie di lavoro con enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale	18
I – Privacy	18
L – Responsabilità amministrativa 231	19
M – Salute e Sicurezza sul lavoro	19
N – Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva o concorrenza sleale	19
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	20
Art. 12.1 – Decorrenza della garanzia	20
Art. 12.2 – Regolazione Premio	20
13. CHE COSA NON È ASSICURATO	20
Art. 13.1 – Esclusioni	20
14. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	21
Art. 14.1 – Limite massimo di Indennizzo	21
TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	21
15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	21
Art. 15.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale	21
Art. 15.2 – Gestione del Sinistro	22

TUTELA LEGALE D) PROFESSIONI MEDICHE

16. CHE COSA POSSO ASSICURARE	23
Art. 16.1 – Oggetto dell'Assicurazione	23
Art. 16.2 – Prestazioni	23
Art. 16.3 – Soggetti assicurati	24
Art. 16.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	24
A – Vertenze contrattuali	24
B – Vertenze con il datore di lavoro	24
C – Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti	24
D – Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti	24
E – Anticipo spese penale doloso	24



17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	25
Art. 17.1 – Decorrenza della garanzia	25
Art. 17.2 – Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia	25
Art. 17.3 – Retroattività	25
18. CHE COSA NON È ASSICURATO	25
Art. 18.1 – Esclusioni	25
19. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	26
Art. 19.1 – Limite massimo di Indennizzo	26
TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	26
20. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	26
Art. 20.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale	26
Art. 20.2 – Gestione del Sinistro	27

TUTELA LEGALE E) CIRCOLAZIONE STRADALE

21. CHE COSA POSSO ASSICURARE	28
Art. 21.1 – Oggetto dell'Assicurazione	28
Art. 21.2 – Prestazioni	28
Art. 21.3 – Soggetti assicurati	28
Art. 21.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE	29
A – Veicoli conducibili con patente C/D	29
B – Nucleo familiare	29
22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	29
Art. 22.1 – Decorrenza della garanzia	29
23. CHE COSA NON È ASSICURATO	29
Art. 23.1 – Esclusioni	29
24. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	30
Art. 24.1 – Limite massimo di Indennizzo	30
TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	30
25. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	30
Art. 25.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale	30
Art. 25.2 – Gestione del Sinistro	30

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

I. Pagamento del Premio	31
II. Proroga e disdetta del Contratto	31
III. Anticipata risoluzione del Contratto - recesso in caso di Sinistro	31
IV. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	31
V. Forma delle comunicazioni	31
VI. Altre assicurazioni	31
VII. Estensione territoriale delle garanzie	31



VIII.	Disaccordo sulla gestione del Sinistro	31
IX.	Recupero somme	32
X.	Foro competente	32
XI.	Imposte	32
XII.	Richiamo alle norme di legge	32
XIII.	Prestazioni garantite per linee di rischio	32
XIV.	Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile	32

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze. L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato: colui a favore del quale opera la garanzia assicurativa, indicato nella Scheda di Polizza.

Assicurazione/Contratto: il Contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contravvenzione: un Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Controversia /Vertenza: lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti.

Copertura: il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.

Delitto colposo : è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi Delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese all'Assicurato in caso di Sinistro.

Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto.



- nel Penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato, si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Massimale: la somma entro la quale Assicuratrice Milanese risponde per ogni Caso assicurativo/Sinistro.

Nucleo familiare: le persone conviventi risultanti da riscontro anagrafico, Il coniuge, i figli dell'Assicurato di età inferiore ai 21 anni, anche se non hanno la residenza presso l'Assicurato, purché residenti in Italia.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Premio: il corrispettivo dovuto ad Assicuratrice Milanese a fronte del rischio assunto in garanzia.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per Delitti: reclusione, multa. Per Contravvenzioni: arresto, ammenda).

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità giudiziaria.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione di Assicuratrice Milanese e del Contraente.

Sinistro: l'evento dannoso nei limiti per i quali è prestata l'Assicurazione.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

Transazione: accordo con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

PRESENTAZIONE

L'Assicurazione Tutela Legale garantisce una tutela contro il pregiudizio economico costituito dalle spese legali che si rendano necessarie per difendere i tuoi diritti nella vita privata, in quella professionale, o durante la circolazione stradale, nel caso di controversie penali e civili, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Puoi acquistare copertura per le seguenti linee di rischio:

- A) Vita privata
- B) Azienda
- C) Professioni non mediche
- D) Professioni mediche
- E) Circolazione stradale.

Le linee di rischio B), C) e D) sono alternative, perché rivolte a differenti attività lavorative.



A) VITA PRIVATA

Cosa assicuro con la tutela legale "Vita privata"?

La linea di rischio del prodotto di tutela legale dedicata alla vita privata consente di garantire le spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale in varie situazioni legate alla vita quotidiana, come le controversie per:

- ✓ **Responsabilità Civile:** copertura per danni causati a terzi da comportamenti illeciti dell'Assicurato.
- ✓ **Incidenti Stradali:** protezione in caso danni subiti come pedone, ciclista o trasportato.
- ✓ **Danni all'Abitazione:** garanzia per danni causati da terzi alla casa e agli arredi dell'Assicurato.
- ✓ **Proprietà dell'Abitazione:** controversie legate alla proprietà o conduzione dell'abitazione principale.
- ✓ **Controversie Civili:** difesa per questioni di diritto civile di valore tra 500 e 30.000 euro.
- ✓ **Difesa Penale:** difesa per delitti colposi e contravvenzioni, e per delitti dolosi se l'Assicurato viene proscioltto.
- ✓ **Controversie di Lavoro:** protezione in caso di controversie relative ai collaboratori domestici assunti regolarmente dall'Assicurato.

1. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia riguarda i fatti della vita privata dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) Controversie per richieste relative a risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. Tale garanzia **opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.**
- 2) Controversie per richieste relative a risarcimento danni extracontrattuali che derivino da incidenti stradali nei quali l'Assicurato sia rimasto coinvolto come pedone, ciclista, o come trasportato di veicolo a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.
- 3) Controversie per danni extracontrattuali arrecati all' Abitazione principale dell'Assicurato ed agli arredi per fatti illeciti di altri soggetti.
- 4) Controversie relative alla proprietà o alla conduzione dell' Abitazione principale dell'Assicurato;
- 5) Controversie di diritto civile di natura contrattuale (**valore di lite superiore a 500 euro ed inferiore a 30.000 euro**). **A condizione che i fatti siano comprovati da data certa e documentazione scritta, i vizi siano eccepiti nei termini di legge e sussista tempestiva e comprovata contestazione.**
- 6) Difesa penale dell'Assicurato per Delitto colposo o Contravvenzione.
- 7) Difesa penale dell'Assicurato per Delitto doloso **solo nel caso in cui venga assolto o proscioltto con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quella indicata, Assicuratrice Milanese chiede il rimborso delle spese eventualmente anticipate, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.**
- 8) Controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

Le garanzie della presente sezione operano per le Controversie per cui il valore della lite sia superiore a 500 euro salvo quanto diversamente disposto dalla singola garanzia.

Art. 1.2 – Prestazioni

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e nei limiti di cui all'art. 4.1**, le seguenti prestazioni:

- le spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un evento rientrante in garanzia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di Transazione autorizzata da Assicuratrice Milanese;
- le Spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per un legale domiciliatario (**con il limite di 3.000 euro**).

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

Art. 1.3 – Soggetti assicurati

Ai sensi del presente Contratto, sono considerati Assicurati:

- il Contraente;
- le persone fisiche facenti parte del Nucleo familiare del Contraente (**solo nel caso di acquisto della relativa garanzia aggiuntiva e alle condizioni in essa specificate**).

Art. 1.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE



(Valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Come posso personalizzare la garanzia?

Puoi estendere la copertura scegliendo di acquistare una o più condizioni facoltative:

- ✓ **A – Lavoro dipendente**
Questa garanzia protegge i diritti dell'Assicurato come lavoratore dipendente.
- ✓ **B – Seconde case**
Questa garanzia estende le coperture previste per la proprietà principale agli altri immobili di proprietà dell'Assicurato, fino a un massimo di tre.
- ✓ **C – Nucleo familiare**
Questa garanzia estende la Copertura anche al Nucleo familiare.

A – Lavoro dipendente

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente all'ambito di lavoratore dipendente per:

- 1) Controversie nascenti da contratto di lavoro dipendente sia con privati che con Enti Pubblici.
- 2) Controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
- 3) Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato e nascenti da fatto illecito riconducibile a terzi.
- 4) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
- 5) Difesa penale dell'Assicurato per Delitto doloso **solo nel caso in cui venga assolto o proscioltto con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Se il giudizio si conclude con sentenza diversa da quella indicata, Assicuratrice Milanese chiede il rimborso delle spese eventualmente anticipate, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.**
- 6) Difesa penale per delitti colposi o delitti dolosi o contravvenzioni in materia fiscale e amministrativa.
- 7) Opposizione innanzi all'Autorità competente avverso Sanzioni Amministrative di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Le garanzie della sezione facoltativa A operano per le Controversie per cui il valore della lite sia superiore ad 500 euro. Sono escluse le attività di medico, paramedico e ostetricia.

B – Seconde case

Le garanzie espresse dall'art 1.1 n. da 3) a 4) vengono estese anche agli altri immobili di proprietà, **con il massimo di 3 (tre)**, identificati nel Contratto, goduti o condotti dall'Assicurato e per:

- 1) controversie per danni extracontrattuali arrecati alle Abitazioni secondarie dell'Assicurato ed agli arredi per fatti illeciti di altri soggetti;
- 2) controversie relative alla proprietà o conduzione delle Abitazioni secondarie dell'Assicurato.

Le garanzie della sezione facoltativa B - operano per gli eventi insorti ricompresi in garanzia trascorsi 180 giorni dalla stipula dell'Assicurazione e operano per le Controversie per cui il valore della lite sia superiore ad 500 euro.

C – Nucleo familiare

Le garanzie art. 1.1 della sezione base del presente Contratto operano a favore:

- a) dell'Assicurato;
- b) del convivente *more uxorio* che risulti da riscontro anagrafico;
- c) si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli dell'Assicurato di età inferiore ai 21 anni, anche se non hanno la residenza presso l'Assicurato, purché residenti in Italia.

Le condizioni facoltative A – “Lavoro dipendente” e B – “Seconde case”, se acquistate nel presente Contratto operano soltanto a favore dell'Assicurato e non del suo Nucleo familiare/conviventi.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto stesso e precisamente:

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;**
- **trascorsi 180 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per la garanzia facoltativa B – “Seconde case”.**

Ai fini di cui al comma precedente, il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali; nel caso in cui il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.



Dopo l'attivazione dell'assicurazione esiste un lasso di tempo iniziale durante il quale non si possono presentare richieste di indennizzo per determinati eventi o sinistri. Durante questo periodo, l'Assicurato non è coperto per i rischi specificati nella Polizza, anche se il contratto è attivo.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Esclusioni

La garanzia non è operante per:

- 1) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- 3) controversie relative a pretese di danno da fatto extracontrattuale avanzate da altri soggetti per illeciti delle persone delle quali l'Assicurato è tenuto a rispondere (salvo inserimento della condizione aggiuntiva C – “Nucleo Familiare”);
- 4) controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- 5) controversie di lavoro con i collaboratori domestici, salvo quanto indicato all'art. 1.1 n. 8);
- 6) controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente (salvo inserimento della condizione aggiuntiva A – “Lavoro dipendente”);
- 7) altri procedimenti civili o penali connessi all'attività professionale dell'Assicurato;
- 8) vertenze contrattuali in materia di Assicurazione privata;
- 9) controversie relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto sottoposto all'obbligo di Assicurazione;
- 10) vertenze penali per imputazioni di Delitto doloso, salvo quanto previsto all'art. 1.1 n. 7);
- 11) controversie per acquisto di beni mobili registrati;
- 12) controversie per acquisto o costruzione di beni immobili;
- 13) controversie relative ad abitazioni locare a terzi;
- 14) controversie relative al diritto di famiglia;
- 15) sono escluse le attività di medico, paramedico e ostetricia dalla garanzia aggiuntiva A – “Lavoro dipendente”;
- 16) controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge, Criptovalute e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata, strutturata o decentralizzata;
- 17) controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive o asbesto, disastro nucleare o ecologico.

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.

Art. 4.2 – Numero delle prestazioni

Assicuratrice Milanese rimborsa le spese per un massimo di 3 (tre) eventi accaduti in ciascun anno assicurativo.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TUTELA LEGALE VITA PRIVATA			
VITA PRIVATA Prestazioni in garanzia	25.000 euro		
VITA PRIVATA Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese	Illimitato		
Spese legali di Avvocato domiciliatario	3.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
A – LAVORO DIPENDENTE Prestazioni in garanzia	15.000 euro		



B – SECONDE CASE Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
---	-------------	--	--

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il Sinistro per iscritto ad Assicuratrice Milanese, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente deve far pervenire alla Direzione Generale di Assicuratrice Milanese la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare ad Assicuratrice Milanese un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il **seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Assicuratrice Milanese garantisce gli onorari del Legale domiciliatario, **con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese.

Se l'Assicurato accetta di farsi assistere da un Legale indicato da Assicuratrice Milanese tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se accetti di farti assistere da un legale indicato da Assicuratrice Milanese?

In questo caso non sono previsti Massimali per le prestazioni del legale ma i suoi costi sono sostenuti da Assicuratrice Milanese senza limiti.

Art. 5.2 – Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato ad Assicuratrice Milanese la denuncia del Sinistro, può indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e nel caso in cui non sussista conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire il relativo mandato.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Assicuratrice Milanese mette in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Assicuratrice Milanese provvede all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, a condizione che la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

La nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Assicuratrice Milanese.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Assicuratrice Milanese, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Assicuratrice Milanese può acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato – o dal perito o consulente di parte – ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Assicuratrice Milanese tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.



B) AZIENDA

Cosa assicuro con la tutela legale "Azienda"?

La linea di rischio del prodotto di tutela legale dedicata all'Azienda consente di garantire un supporto legale per l'Assicurato nell'ambito della sua attività d'impresa, coprendo sia procedimenti penali che civili, oltre a dispute con fornitori e dipendenti, come:

- ✓ **Difesa Penale:** protezione per l'Assicurato, familiari e dipendenti coinvolti in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni nell'ambito dell'attività dichiarata di impresa.
- ✓ **Difesa per delitti dolosi** se l'Assicurato è prosciolto o assolto, con rimborso delle spese legali.
- ✓ **Tutela dei Locali:** copertura per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di terzi.
- ✓ **Tutela per controversie sulla proprietà o locazione** dell'unità immobiliare dove si esercita l'attività, incluse le sedi distaccate.
- ✓ **Risarcimento Danni:** difesa civile per l'Assicurato, familiari e dipendenti coinvolti in richieste di risarcimento per danni extracontrattuali, solo se l'Assicurato ha una polizza R.C. in corso.
- ✓ **Controversie con Fornitori:** protezione per dispute contrattuali con fornitori per inadempienze su forniture di beni o servizi, solo per valore superiore a 500 euro e con documentazione a supporto.
- ✓ **Controversie di Lavoro:** garanzia per controversie individuali di lavoro con i dipendenti registrati nel LUL.

6. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia riguarda i fatti relativi all'esercizio dell'attività d'impresa dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione.
- 2) La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa.
- 3) Fatti che attengono ai locali ove viene esercitata l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza e si riferisce ai seguenti casi:
 - a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti;
 - b) controversie relative alla proprietà o alla locazione dell'unità immobiliare dove l'Assicurato esercita la propria attività; la Copertura comprende le sedi distaccate di magazzini e/o depositi identificati in Polizza.
- 4) La difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.**
- 5) Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze dovute a fornitura di beni o prestazione di servizi commissionati dall'Assicurato (**valore di lite superiore a 500 euro**), **sempreché i fatti siano comprovati da data certa e documentazione scritta, i vizi siano eccepiti nei termini di legge e sussista tempestiva e comprovata contestazione.**
- 6) Controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro (LUL).

Le garanzie della presente sezione operano per le Controversie per cui il valore della lite sia superiore a 500 euro salvo quanto diversamente disposto dalla singola garanzia.

Art. 6.2 – Prestazioni

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e nei limiti di cui all'art. 9.1**, le seguenti prestazioni:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;



- le Spese di giustizia;
- le spese del legale di Controparte, in caso di Transazione autorizzata da Assicuratrice Milanese;
- le Spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per un legale domiciliatario **(con il limite di 3.000 euro)**.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

Art. 6.3 – Soggetti assicurati

Ai sensi del presente Contratto, sono considerati Assicurati:

- l'Azienda Contraente, nella persona del Legale Rappresentante;
- i dipendenti dell'Azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- nelle imprese familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), i familiari che collaborano con il titolare dell'Impresa.

Art. 6.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza e se pagato il relativo Premio)

Come posso personalizzare la garanzia?

Puoi estendere la copertura scegliendo di acquistare una o più condizioni facoltative che garantiscono la difesa in sede penale e civile ed anche l'impugnazione di provvedimenti amministrativi in diversi settori, potendo scegliere in base all'attività e alle necessità dell'azienda.

A – Salute e Sicurezza sul lavoro

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per:

- 1) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione;
- 2) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa;
- 3) l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sono compresi anche i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore a 1.000 euro** e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata nel presente contratto;
- 4) la difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.**

B – Sicurezza alimentare

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare, per:

- 1) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione;
- 2) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa;
- 3) l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare. Sono compresi anche i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore a 1.000 euro** e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata nel presente contratto;
- 4) la difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un



procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione.** L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

C – Privacy e tutela dei dati

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, per:

- 1) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione;
- 2) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa;
- 3) l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 in materia di privacy. Sono compresi anche i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore a 1.000 euro** e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata nel presente contratto;
- 4) la difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione.** L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.
- 5) I procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

D – Tutela dell'Ambiente

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente, per:

- 1) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione;
- 2) la difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa;
- 3) l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela dell'ambiente. Sono compresi anche i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore a 1.000 euro** e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata nel presente contratto;
- 4) la difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione.** L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

E – Responsabilità amministrativa 231

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per:

- 1) la difesa in sede penale dei soggetti di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del Procedimento penale, **la garanzia opera solo nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa;**



- 2) la difesa del Contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da Reato di cui al D. Lgs. 231/01. **Fermo restando l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui si ha notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera solo nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità dell'Assicurato. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del Reato.**

F – Vertenze Contrattuali con i clienti

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti, comprese le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazione di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate in Italia.

- 1) La garanzia è operante **con il limite di 3 (tre) denunce per ciascun anno assicurativo.**
- 2) **Limitatamente ad 1 (una) sola denuncia per anno assicurativo, delle tre indicate sopra, la garanzia è estesa anche alla fase giudiziale e per cause aventi valore di lite superiore a 3.000 euro.**
Si precisa che se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli, o verifiche di carenza beni, o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale o di sovraindebitamento, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale.

Per le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato:

- 3) **tale garanzia opera solo in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale o di sovraindebitamento.** In tali casi Assicuratrice Milanese, in via esclusiva, effettua in proprio o avvalendosi dell'opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. **Non viene effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse da Assicuratrice Milanese in sede stragiudiziale (salvo quanto disposto dal punto 2 della presente garanzia), né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati da Assicuratrice Milanese.**

La garanzia opera per forniture commissionate all'Assicurato ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia e per crediti rappresentati da prova scritta a norma dell'Art. 634 del Codice di Procedura Civile.

H – Elevazione del valore minimo della controversia

Le garanzie previste dal Contratto si applicano solo alle controversie e ai procedimenti che hanno un valore economico superiore a 3.000 euro.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 7.1 – Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano **denunciati entro 12 mesi** dalla data di cessazione del Contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente:

- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;**
- **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi.**

Ai fini di cui al comma precedente, il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali; nel caso in cui il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Dopo l'attivazione dell'assicurazione esiste un lasso di tempo iniziale durante il quale non si possono presentare richieste di indennizzo per determinati eventi o sinistri. Durante questo periodo, l'Assicurato non è coperto per i rischi specificati nella Polizza, anche se il contratto è attivo.

8. COSA NON È ASSICURATO

Art. 8.1 – Esclusioni

La garanzia non è operante per:

- 1) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- 3) procedure arbitrali;
- 4) controversie relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto;
- 5) controversie relative a contratti di acquisto o trasformazione di beni mobili o immobili soggetti a Pubblico Registro;
- 6) controversie derivanti da affitto d'azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare;
- 7) controversie derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- 8) materie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (salvo quanto specificato nelle garanzie);



- 9) controversie con istituti o enti pubblici di assistenza e previdenza;
- 10) vertenze relative a fusioni, trasformazioni e modificazione societarie;
- 11) vertenze connesse con l'esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria;
- 12) derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- 13) controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- 14) vertenze in materia di brevetto, esclusiva e/o concorrenza sleale;
- 15) vertenze contrattuali con i clienti di qualsiasi genere salvo quanto indicato all'art. 6.1 n. 5) e alla condizione facoltativa F – "Vertenze Contrattuali con i clienti";
- 16) vertenze penali per imputazioni di Delitto doloso salvo quanto previsto all'art. 6.1 n. 2);
- 17) vertenze derivanti da licenziamento o provvedimento disciplinare adottato dall'Assicurato a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- 18) controversie in materia di diritto di famiglia;
- 19) vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro, alimentare, privacy e tutela dei dati, tutela dell'ambiente, responsabilità amministrativa degli enti (salvo quanto specificato nelle singole garanzie facoltative A, B, C, D, E);
- 20) controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge, Criptovalute e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata, strutturata o decentralizzata;
- 21) controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.

9. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 9.1 – Limiti di Indennizzo

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TUTELA LEGALE AZIENDA			
AZIENDA Prestazioni in garanzia	25.000 euro		
AZIENDA Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese	illimitato		
Spese legali di Avvocato domiciliatario	3.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
A – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
B – SICUREZZA ALIMENTARE Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
C – PRIVACY Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
D – TUTELA DELL'AMBIENTE Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
E – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
F – VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI Prestazioni in garanzia	10.000 euro		



10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il Sinistro per iscritto ad Assicuratrice Milanese, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente deve far pervenire alla Direzione Generale di Assicuratrice Milanese la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 Il comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare ad Assicuratrice Milanese un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Assicuratrice Milanese garantisce gli onorari del Legale domiciliatario, **con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese.

Se l'Assicurato accetta di farsi assistere da un Legale indicato da Assicuratrice Milanese tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se accetti di farti assistere da un legale indicato da Assicuratrice Milanese?

In questo caso non sono previsti Massimali per le prestazioni del legale ma i suoi costi sono sostenuti da Assicuratrice Milanese senza limiti.

Art. 10.2 – Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato ad Assicuratrice Milanese la denuncia del Sinistro, può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la Controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese, questa ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire il relativo mandato e consegnare tutta la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Assicuratrice Milanese mette atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Assicuratrice Milanese provvede all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

La nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Assicuratrice Milanese.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Assicuratrice Milanese, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Assicuratrice Milanese può acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato – o dal perito o consulente di parte – ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Assicuratrice Milanese tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.



C) PROFESSIONI NON MEDICHE

Cosa assicuro con la tutela legale "Professioni non mediche"?

La linea di rischio del prodotto di tutela legale dedicata ai professionisti, con esclusione di quelli dell'area medica, offre copertura per varie dispute legali, inclusi procedimenti civili e penali, controversie con fornitori e dipendenti, con specifiche condizioni per il rimborso delle spese legali e per la gestione di eventi legati all'attività professionale. Opera su due fronti: nella materia civile e del lavoro, e in sede penale e amministrativa.

SEDE CIVILE E LAVORO

- ✓ **Locali dell'Attività:**
 - Protezione per danni subiti dall'Assicurato a causa di illeciti di terzi.
 - Copertura per controversie sulla proprietà o locazione dello studio, incluse sedi distaccate.
 - **Lavori di Ristrutturazione:** garanzia per lavori di modifica fino a 100.000 euro.
- ✓ **Controversie con Fornitori:** copertura per inadempienze contrattuali da forniture di beni o servizi, con valore di lite superiore a 500 euro, e documentazione necessaria.
- ✓ **Arbitrato:** rimborso per spese di arbitri e periti scelti dall'Assicurato, del 50% per il terzo arbitro.
- ✓ **Vertenze di Lavoro:** protezione per controversie di lavoro con dipendenti regolarmente assunti, con eventi insorti dopo 120 giorni dal contratto o assunzione.
- ✓ **Difesa Civile:** garanzia per resistere a pretese risarcitorie di terzi; copertura delle spese legali e peritali, con specifiche condizioni in presenza di una polizza di responsabilità civile.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

- ✓ **Difesa Penale:** copertura per imputazioni colpose e contravvenzionali, compreso patteggiamento.
- ✓ **Duplicazione della Difesa Penale:** possibilità di avere un legale scelto dall'Assicurato oltre a quello della Compagnia di responsabilità civile.
- ✓ **Illeciti Amministrativi:** rimborso per spese legali contro sanzioni amministrative, esclusi illeciti degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- ✓ **Procedimenti Disciplinari:** rimborso delle spese per difesa in procedimenti disciplinari conseguenti a imputazioni penali, se accolti.
- ✓ **Materie Fiscali e Tributarie:** rimborso per difesa penale per imputazioni colpose, in caso di assoluzione.

11. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 11.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia riguarda i fatti relativi all'esercizio della professione dell'Assicurato (**ad esclusione delle professioni mediche**), dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro), e si riferisce ai seguenti casi:

SEDE CIVILE E LAVORO

- 1) Fatti che attengono ai locali ove viene esercitata l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza quali:
 - a) Controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti;
 - b) Controversie relative alla proprietà o locazione (**escluso sfratto per morosità**) dell'unità immobiliare dove l'Assicurato esercita la propria attività; la Copertura comprende sedi dello studio distaccate e/o filiali indicate in Polizza;
 - c) lavori di modifica, ampliamento, ristrutturazione dello studio e/o filiali indicati in Polizza **a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a 100.000 euro. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.**
- 2) Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze dovute a fornitura di beni o prestazione di servizi commissionati dall'Assicurato (**valore di lite superiore a 500 euro**); recupero danni subiti dall'Assicurato **sempreché i fatti siano comprovati da data certa e documentazione scritta, i vizi siano eccepiti nei termini di legge e sussista tempestiva e comprovata contestazione.**
La garanzia è estesa alle vertenze di natura contrattuale con Enti Pubblici trattate avanti all'Autorità Giudiziaria Civile, **con esclusione delle controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione.**
- 3) Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali – la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato, **ed anche le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.**
- 4) Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti regolarmente assunti, praticanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, stagisti e altri addetti con Contratto di collaborazione, inquadrati a norma di legge, e comunque vertenze di competenza del giudice del lavoro, intraprese dal Contraente e/o dal soggetto che opera con lo studio



professionale attraverso un rapporto di lavoro fondato su atto scritto – **l'Assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente Contratto o dall'assunzione del soggetto coinvolto nel Sinistro.**

- 5) Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi – se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, Assicuratrice Milanese interviene per le spese legali, peritali e di soccombenza così come previsto dall'Articolo XIV delle Norme Generali del presente Contratto.

Nel caso in cui sia operante una Polizza di Responsabilità civile per lo specifico rischio e il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, Assicuratrice Milanese interviene per il pagamento delle spese legali per la chiamata in causa della Compagnia.

Nel caso in cui non esista, non sia operante Polizza di Responsabilità civile – in quest'ultimo caso anche ove prevista obbligatoriamente a tenore di legge – per lo specifico rischio, Assicuratrice Milanese per la difesa del Contraente / Assicurato rimborsa le spese legali e peritali dell'intero giudizio, **nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente Polizza.**

La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia di Sinistro, pagamento e/o regolazione del Premio, o per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.

SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio Assicurato:

- 6) Difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso il patteggiamento.
- 7) Duplice difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali. **A richiesta dell'Assicurato**, Assicuratrice Milanese prende atto dell'incarico officiato ad un Legale da lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.
- 8) Illeciti amministrativi (**ad esclusione della normativa sugli illeciti amministrativi degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001**)- rimborso spese, competenze, onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati.
- 9) Procedimenti disciplinari – rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali nel caso in cui siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi, **a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.**
- 10) Materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine – rimborso delle spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose e contravvenzionali subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Articolo 444 C.P.P. "cd. Patteggiamento", nonché ammissione all'oblazione.**

La garanzia è anche prestata per i ricorsi avverso gli illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, **a condizione che il ricorso venga integralmente accolto.** Sono compresi i ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, **escluso Corte di Cassazione, a condizione che il ricorso venga integralmente accolto.**

Art. 11.2 – Prestazioni

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e nei limiti di cui all'art. 14.1 le seguenti prestazioni:**

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o approvato da Assicuratrice Milanese;
- le Spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di Transazione autorizzata da Assicuratrice Milanese;
- le Spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

Art. 11.3 – Soggetti assicurati

Ai sensi del presente Contratto, sono considerati Assicurati:

- il Contraente (libero professionista o Studio Professionale o Società tra Professionisti);
- i dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, gli stagisti, i tirocinanti, i praticanti.

Art. 11.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio)

Come posso personalizzare la garanzia?

Puoi estendere la copertura scegliendo di acquistare alcune condizioni facoltative che garantiscono la difesa in sede penale e civile ed anche l'impugnazione di provvedimenti amministrativi in diversi settori, potendo scegliere in base all'attività e alle necessità del professionista.



A – Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio

L'Assicurazione è operante per quanto previsto nella presente Linea di rischio C) "Professioni non mediche", **con esclusione dei rischi relativi alla conduzione, proprietà dello Studio.**

B – Amministratore di condomini

La garanzia è prestata a favore dell'Amministratore di condominio, dei suoi dipendenti e addetti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento della sua attività.

La garanzia comprende le azioni legali per il recupero delle sue competenze nei confronti dei Condomini amministrati.

C – Limitazione alla sola tutela in Sede penale e amministrativa

La Copertura è prestata alle condizioni previste **solo per la Difesa in Sede penale e amministrativa degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui all'art. 11.1, Sezione "Sede penale e amministrativa" del rischio Assicurato con la presente Polizza, compresi illeciti amministrativi.**

D – Procedimenti penali per Delitto doloso

La difesa penale dell'Assicurato che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovi coinvolto in un Procedimento penale per Delitto doloso **a condizione che venga prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato. Assicuratrice Milanese rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per l'Assicurato di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbia avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine.**

E – Spese legali di Avvocato domiciliatario

Se il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non ha lo studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso l'Organo Giurisdizionale competente e deve farsi rappresentare da altro Professionista, Assicuratrice Milanese rimborsa le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. **La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a ad un massimo di 6.000 euro. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta.**

F – Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in Polizza **il cui capitale sia non inferiore a 1.000 euro e sino a 50.000 euro, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'Assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente Polizza ed è prestata per numero 2 (due) parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate ad Assicuratrice Milanese entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. L'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l'attivazione della procedura bonaria di recupero del credito. Al termine della trattazione Assicuratrice Milanese fornirà all'Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l'attività esperita, nonché le considerazioni sul debitore. La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni. Assicuratrice Milanese non è responsabile dell'esito della trattativa stragiudiziale del credito che comunque non viene ceduto ad Assicuratrice Milanese.**

G – Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in Polizza **il cui capitale sia non inferiore a 1.000 euro e sino a 50.000 euro, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'Assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente Polizza ed è prestata per numero 2 (due) parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate ad Assicuratrice Milanese entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.**

Assicuratrice Milanese conferirà incarico al Legale liberamente scelto dall'Assicurato nel Distretto di Corte d'Appello competente in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere la vertenza, per lo svolgimento delle attività di recupero. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.**

Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a 2 (due) successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

In caso di mancato recupero o di disaccordo con Assicuratrice Milanese circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato da Assicuratrice Milanese entro 360 giorni dall'inizio autonomo dell'azione, Assicuratrice Milanese è tenuta a rimborsare le spese sostenute e non recuperate per la fase giudiziale **entro il Massimale di 5.000 euro per vertenza**, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle spese legali.

H – Controversie di lavoro con enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale

Sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, l'Assicurazione vale per i fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente Contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

In caso di interruzione del rapporto l'Insorgenza del Sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione.

Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i ricorsi collettivi, le Spese di soccombenza, le azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e l'azione di responsabilità promossa dalla Corte dei Conti.

I – Privacy

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, per:

- 1) La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione.



- 2) La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa.
- 3) L'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 in materia di privacy. Sono compresi anche i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **a condizione che la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore a 1.000 euro** e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata nel presente Contratto.
- 4) La difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.**
- 5) I procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.

L – Responsabilità amministrativa 231

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, per:

- 1) La difesa in sede penale dei soggetti di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del Procedimento penale, la garanzia opera solo nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
- 2) La difesa del Contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da Reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Fermo restando l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui hanno notizia dell'avvio del procedimento, la garanzia opera solo nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l'assenza di responsabilità dell'Assicurato. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del Reato.

M – Salute e Sicurezza sul lavoro

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente a contestazioni d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per:

- 1) La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione.
 - 2) La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un Procedimento penale per Delitto doloso **solo nel caso in cui vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale).** Assicuratrice Milanese rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono escluse le estinzioni del Reato per qualsiasi altra causa. Vigge l'obbligo per gli Assicurati di denunciare l'evento ricompreso in garanzia nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale o quando abbiano avuto comunque, informazioni di garanzia o notizie di coinvolgimento nell'indagine. Sono compresi i procedimenti penali per i delitti dolosi derivanti da violazioni in materia fiscale o amministrativa.
 - 3) L'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sono compresi anche i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative **a condizione che la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore a 1.000 euro** e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata nel presente Contratto.
- La difesa in sede civile dell'Assicurato, dei familiari che prestano la propria attività e dei dipendenti (regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro) che, nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, si trovino coinvolti in un procedimento per il risarcimento dei danni extracontrattuali avanzata da terzi in conseguenza di un presunto comportamento illecito imputabile all'Assicurato. **Tale garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato sia in possesso di specifica Polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.**

N – Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva o concorrenza sleale

La garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore del Contraente/ Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, **ed a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite dallo stesso con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato.** Nel caso in cui l'Assicurato sia convenuto in sede civile per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l'Assicurazione è prestata a titolo



di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito. L'Assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente a 360 giorni dal perfezionamento del Contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta, fermo il disposto degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reficenze. **L'Assicurazione non è operante nel caso di definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, e comunque, in ogni caso in cui non ricorrano le condizioni sopraesposte in punto di esito del giudizio, ivi compreso il caso di rinuncia alla lite da parte del Contraente.**

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 12.1 – Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del Contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.

Ai fini di cui al comma precedente, Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali; nel caso in cui il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Dopo l'attivazione dell'assicurazione esiste un lasso di tempo iniziale durante il quale non si possono presentare richieste di indennizzo per determinati eventi o sinistri. Durante questo periodo, l'Assicurato non è coperto per i rischi specificati nella Polizza, anche se il contratto è attivo.

Art. 12.2 – Regolazione Premio

Il Premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale Premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto ad Assicuratrice Milanese, in relazione a quanto previsto dal Contratto, gli elementi variabili indicati in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata da Assicuratrice Milanese. Fermo il diritto di Assicuratrice Milanese di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'Articolo 2952 del Codice Civile. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati oppure il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il Premio pagato e quello dovuto (Articolo 1907 del Codice Civile).

In caso di variazione in diminuzione il Premio viene adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Articolo 1897 del Codice Civile – *Diminuzione del rischio*).

13. COSA NON È ASSICURATO

Art. 13.1 – Esclusioni

La garanzia non è operante per:

- 1) controversie amministrative, materia societaria, successioni, donazioni;
- 2) controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- 3) vertenze derivanti da intermediazione – compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari;
- 4) azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria;
- 5) controversie con Istituti od Enti previdenziali;
- 6) recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi;
- 7) perizie di parte ove non sussista contestazione;
- 8) attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale;
- 9) pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità;
- 10) spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente;
- 11) vertenze penali per imputazioni di Delitto doloso (salvo l'acquisto della condizione facoltativa D- "Procedimenti penali per Delitto doloso");
- 12) vertenze relative a cessione / acquisto dello Studio professionale;
- 13) controversie tra il Rappresentante legale, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi rappresentativi;
- 14) trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società;
- 15) partecipazione e assegnazioni di appalti;
- 16) fatti della circolazione;
- 17) azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari;



- 18) controversie di lavoro con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario nazionale sia nel rapporto di Dipendente che in convenzione;
- 19) controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge, Criptovalute e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata, strutturata o decentralizzata;
- 20) controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.

14. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 14.1– Limiti di Indennizzo

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, l'onere delle spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TUTELA LEGALE PROFESSIONI NON MEDICHE			
PROFESSIONI NON MEDICHE Prestazioni in garanzia	21.000* euro		
PROFESSIONI NON MEDICHE Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese	illimitato		
PROFESSIONI NON MEDICHE SEDE CIVILE Arbitrato – spese del terzo Arbitro	50% delle spese sostenute		
Spese legali di Avvocato domiciliatario	3.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Spese legali di Avvocato domiciliatario	6.000 euro		
I – PRIVACY Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
L – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
M – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Prestazioni in garanzia	15.000 euro		
N – MARCHI E BREVETTI Prestazioni in garanzia	15.000 euro		

*salvo diversamente indicato in Scheda di Polizza

15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 15.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il Sinistro per iscritto ad Assicuratrice Milanese, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente deve far pervenire alla Direzione Generale di Assicuratrice Milanese la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 Il comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare ad Assicuratrice Milanese un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il **seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Assicuratrice Milanese garantisce gli onorari del Legale domiciliatario, **con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**



L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese.

Se l'Assicurato accetta di farsi assistere da un Legale indicato da Assicuratrice Milanese tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se accetti di farti assistere da un legale indicato da Assicuratrice Milanese?

In questo caso non sono previsti Massimali per le prestazioni del legale ma i suoi costi sono sostenuti da Assicuratrice Milanese senza limiti.

Art. 15.2 – Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato ad Assicuratrice Milanese la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese, questa ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire il relativo mandato e consegnare tutta la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Assicuratrice Milanese mette in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Assicuratrice Milanese provvede all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

La nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Assicuratrice Milanese.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Assicuratrice Milanese, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Assicuratrice Milanese può acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato – o dal perito o consulente di parte – ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Assicuratrice Milanese tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.



D) PROFESSIONI MEDICHE

Cosa assicuro con la tutela legale "Professioni mediche"?

La linea di rischio del prodotto di tutela legale dedicata ai medici e agli operatori sanitari, offre copertura al professionista medico o allo Studio associato indicati in Polizza, nel caso in cui svolga la propria attività come libero professionista, dipendente o medico convenzionato con il SSN, secondo l'attività dichiarata dall'Assicurato.

La garanzia comprende:

- ✓ **Procedimenti penali:** difesa per il medico sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, comprese violazioni fiscali e amministrative.
- ✓ **Delitti dolosi:** la difesa vale anche in caso di delitto doloso, a condizione che ci sia archiviazione, proscioglimento, assoluzione definitiva o il reato venga in seguito considerato come colposo.
- ✓ **Vertenze contrattuali ed extracontrattuali:** tutela in vertenze per rispondere a pretese risarcitorie di terzi.
- ✓ **Richiesta di risarcimento:** il medico può agire per ottenere un risarcimento per danni che ha subito.
- ✓ **Opposizione a sanzioni:** garantisce le opposizioni a sanzioni amministrative o disciplinari, a condizione che il ricorso venga accolto.

16. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 16.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie operano a favore del Medico o dello Studio associato indicato in Polizza, se nell'ambito della propria attività di medico, svolta in qualità di libero professionista o dipendente di Ente pubblico o privato o di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale:

- 1) viene sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 18.1 "Esclusioni", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- 2) viene sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, **subordinatamente ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato o per derubricazione del Reato in colposo;**
- 3) deve sostenere vertenze contrattuali ed extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi, compresa l'azione di responsabilità amministrativa e di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria;
- 4) intende agire per ottenere il risarcimento di un danno extracontrattuale causato dal fatto illecito di terzi;
- 5) presenta opposizione a Sanzione amministrativa dinanzi l'Autorità competente o a sanzione disciplinare dinanzi l'Ordine professionale, **subordinatamente all'accoglimento del ricorso.**

Art. 16.2 – Prestazioni

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e nei limiti di cui all'art. 19.1 le seguenti prestazioni. Sono comprese le spese:**

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da Assicuratrice Milanese, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da Assicuratrice Milanese;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, **nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il Contributo Unificato degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Assicuratrice Milanese assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite del Massimale indicato in Polizza;****L'importo anticipato deve essere restituito ad Assicuratrice Milanese entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali Assicuratrice Milanese conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**



Assicuratrice Milanese non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli Oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 16.3 – Soggetti assicurati

Ai sensi del presente Contratto, sono considerati Assicurati:

- Il professionista medico o studio medico individuati in Polizza.

Art. 16.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio)

Come posso personalizzare la garanzia?

Puoi estendere la copertura scegliendo di acquistare alcune condizioni facoltative:

- + **A – Vertenze contrattuali:** la garanzia copre le controversie contrattuali dell'Assicurato riguardanti inadempienze con fornitori per beni o servizi, controversie di lavoro con i propri dipendenti, questioni relative a locazioni e diritti reali sugli immobili dove viene svolta l'attività professionale.
- + **B – Vertenze con il datore di lavoro:** la garanzia tutela i diritti dell'Assicurato come lavoratore subordinato o parasubordinato, coprendo vertenze legate al contratto di lavoro.
- + **C – Vertenze con i pazienti (recupero crediti):** la garanzia estende la copertura per i casi di vertenze con i pazienti, incluso il recupero crediti, con un limite di 2 denunce per anno.
- + **D – Vertenze con i pazienti (escluso recupero crediti):** la garanzia estende la copertura per i casi di vertenze con i pazienti, con un limite di 2 denunce per anno, ma esclude il recupero crediti.
- + **E – Anticipo spese penale doloso:** in caso di procedimento penale per delitto doloso, Assicuratrice Milanese anticipa spese fino a 3.000 euro. Se il giudizio non si conclude con assoluzione, proscioglimento o modifica del reato in colposo, il Contraente deve rimborsare le spese anticipate.

A – Vertenze contrattuali

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, nel caso in cui debba sostenere vertenze per:

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività.

B – Vertenze con il datore di lavoro

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, nel caso in cui debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro.

C – Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti

La garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti compreso il recupero dei crediti e **con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo, senza applicazione dell'articolo XIV.**

Cosa assicuro con questa garanzia?

Garantisce le vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti indipendentemente dall'esistenza della polizza di responsabilità civile ed inoltre comprendi le attività di recupero crediti.

D – Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti

La garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, **con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo, senza applicazione dell'articolo XIV.**

Cosa assicuro con questa garanzia?

Garantisce le vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti indipendentemente dall'esistenza della polizza di responsabilità civile ma senza le attività di recupero crediti, che rimangono escluse.



E – Anticipo spese penale doloso

Nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, Assicuratrice Milanese provvede all'anticipo delle spese, **nel limite della somma di 3.000 euro**, in attesa della definizione del giudizio. **Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del Reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del Reato, Assicuratrice Milanese richiede allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.**

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 17.1 – Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi, con le seguenti eccezioni:
 - o se il Contratto è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con Assicuratrice Milanese per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.

Dopo l'attivazione dell'assicurazione esiste un lasso di tempo iniziale durante il quale non si possono presentare richieste di indennizzo per determinati eventi o sinistri. Durante questo periodo, l'Assicurato non è coperto per i rischi specificati nella Polizza, anche se il contratto è attivo.

Art. 17.2 – Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali. Nel Penale la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Nel caso di richieste di risarcimento per fatti illeciti dell'Assicurato, il Sinistro si intende insorto nel momento in cui avviene il danno o l'evento dannoso.

Se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Come opera la garanzia?

La garanzia opera quando insorge un Sinistro ossia nel momento in cui si verifica la violazione di legge o di contratto. Secondo il tipo di responsabilità coinvolta, pertanto, il sinistro:

- nel penale, coincide con il momento in cui si presume sia stato commesso il reato;
- nell'extracontrattuale, si verifica nel momento in cui si manifesta l'evento dannoso;
- nel contrattuale, si riferisce al momento in cui una parte inizia a violare le norme contrattuali.

Art. 17.3 – Retroattività

In deroga all'Art. 17.1 - "Decorrenza della garanzia", se nel periodo precedente alla data della stipulazione del Contratto fosse operante a favore del Contraente un'altra Polizza di Tutela Legale, viene concessa la pregressa di un anno per permettere la continuità della garanzia.

In tale ipotesi, la garanzia è operante per i sinistri originati da fatti avvenuti nell'anno precedente alla data di stipulazione del Contratto, a condizione che il Contraente dichiari, con il richiamo della presente condizione, di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un Sinistro assistibile a termini del presente Contratto.

18. COSA NON È ASSICURATO

Art. 18.1 - Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- 1) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- 2) controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito non medico o sanitario;



- 3) controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- 4) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (salvo l'azione di responsabilità amministrativa di cui all'art. 16.1 n.3);
- 5) controversie e procedimenti relativi ad inadempienze contrattuali, salvo quanto espressamente disposto dalle singole garanzie aggiuntive;
- 6) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili;
- 7) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- 8) controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- 9) controversie relative a rapporti tra Soci, e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- 10) fatti dolosi delle persone assicurate (salvo quanto disposto all'art. 16.1 n.2);
- 11) controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge, Criptovalute e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata, strutturata o decentralizzata;
- 12) controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.

19. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 19.1 – Limiti di Indennizzo

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TUTELA LEGALE PROFESSIONI MEDICHE			
PROFESSIONI MEDICHE Prestazioni in garanzia	21.000* euro		
PROFESSIONI MEDICHE Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese	illimitato		
PROFESSIONI MEDICHE SEDE CIVILE Arbitrato – spese del terzo Arbitro	50% delle spese sostenute		
Spese legali di Avvocato domiciliatario	3.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Anticipo spese penale doloso	3.000 euro		

*salvo diversamente indicato in Scheda di Polizza

20. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 20.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare per iscritto il Sinistro ad Assicuratrice Milanese, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente deve far pervenire alla Direzione Generale di Assicuratrice Milanese la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare ad Assicuratrice Milanese un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Assicuratrice



Milanese garantisce gli onorari del Legale domiciliatario, **con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese.

Se l'Assicurato accetta di farsi assistere da un Legale indicato da Assicuratrice Milanese tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se accetti di farti assistere da un legale indicato da Assicuratrice Milanese?

In questo caso non sono previsti Massimali per le prestazioni del legale ma i suoi costi sono sostenuti da Assicuratrice Milanese senza limiti.

Art. 20.2 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, Assicuratrice Milanese si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare ad Assicuratrice Milanese, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.** In tale fase stragiudiziale, Assicuratrice Milanese valuta l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Assicuratrice Milanese trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 20.1.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- a) **l'Assicurato deve tenere aggiornata Assicuratrice Milanese su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**
- b) **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con Assicuratrice Milanese, pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- c) **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con Assicuratrice Milanese, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decade dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;**
- d) **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di Assicuratrice Milanese, non può addivenire direttamente ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Assicuratrice Milanese, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.**

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo è estesa a 2 (due) tentativi.

Assicuratrice Milanese non è responsabile dell'operato di legali e periti.



E) CIRCOLAZIONE STRADALE

Cosa assicuro con la tutela legale "Circolazione stradale"?

La linea di rischio del prodotto di tutela legale dedicata alla circolazione stradale offre copertura per la tutela dei propri diritti in eventi legati alla proprietà o circolazione di veicoli condotti dall'Assicurato:

- ✓ **Risarcimento per danni extracontrattuali** subiti dall'Assicurato.
- ✓ **Controversie civili contrattuali:** tutela in vertenze per presunte inadempienze riguardanti veicoli di proprietà dell'Assicurato e per l'acquisto e vendita di veicoli a motore.
- ✓ **Difesa penale** dopo un incidente stradale, compresi reati di omicidio stradale o lesioni gravi.
- ✓ **Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi:** attivata se l'Assicurato viene assolto, il reato è derubricato o archiviato.
- ✓ **Sequestro veicoli:** supporto per istanze relative al sequestro di veicoli dopo un incidente stradale.
- ✓ **Ricorso contro sanzioni amministrative:** copertura per ricorsi contro il ritiro, sospensione o revoca della patente a seguito di incidenti, con rimborso solo in caso di esito positivo.
- ✓ **Anticipo cauzione penale** in caso di arresto all'estero per incidente stradale.
- ✓ **Ricorso contro violazioni del Codice della Strada.**

21. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 21.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia tutela i diritti dell'Assicurato negli eventi relativi alla proprietà o alla circolazione di veicoli conducibili con patente di categoria A o B per:

- 1) Controversie per il risarcimento dei danni extracontrattuali in conseguenza di fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e le cose di loro appartenenza.
- 2) Controversie di diritto civile di natura contrattuale per presunte inadempienze relative ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, **con valore di life superiore a 500 euro**. Si intendono ricomprese in garanzia anche le vertenze inerenti all'acquisto e la vendita di veicoli a motore.
- 3) Difesa penale per Delitto colposo o Contravvenzione in seguito ad incidente stradale, compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime.
- 4) La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, **solo nel caso in cui l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del Reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha notizia del Procedimento penale.**
- 5) Istanze a seguito di sequestro di veicoli a motore in seguito ad incidente stradale.
- 6) Ricorso contro sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida in conseguenza diretta di un incidente stradale.
- 7) Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- 8) Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada. **Le spese sostenute vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.** La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. **Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera solo nel caso in cui l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. In quest'ultimo caso è previsto un sotto limite di Massimale di 5.000 euro.**

Le garanzie della presente sezione operano per le Controversie per cui il valore della life sia superiore a 300 euro salvo quanto diversamente disposto dalla singola garanzia.

Art. 21.2 – Prestazioni

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico le seguenti prestazioni, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e nei limiti di cui all'art. 24.1, le seguenti prestazioni:**

- le spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un evento rientrante in garanzia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di Transazione autorizzata da Assicuratrice Milanese;
- le Spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per un legale domiciliatario **(con il limite di 3.000 euro).**

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

Art. 21.3 – Soggetti assicurati

Ai sensi del presente Contratto, sono considerati Assicurati:

- il Contraente;



- le persone fisiche facenti parte del Nucleo familiare del Contraente (**solo nel caso di acquisto della relativa garanzia aggiuntiva e alle condizioni in essa specificate**).

Art. 21.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza)

A – Veicoli conducibili con patente C/D

La garanzia opera, oltre che per gli eventi sopra indicati, anche per gli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria C e D.

B – Nucleo familiare

Le garanzie art. 21.1 della sezione base del presente Contratto operano a favore:

- a) dell'Assicurato;
- b) del convivente *more uxorio* che risulti da riscontro anagrafico;
- c) si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli dell'Assicurato di età inferiore ai 21 anni, anche se non hanno la residenza presso l'Assicurato, purché residenti in Italia.

La condizione facoltativa A – “Veicoli conducibili con patente C/D”, se acquistata nel presente Contratto opera soltanto a favore dell'Assicurato e non del suo Nucleo familiare e conviventi.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 22.1 – Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto stesso e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Dopo l'attivazione dell'assicurazione esiste un lasso di tempo iniziale durante il quale non si possono presentare richieste di indennizzo per determinati eventi o sinistri. Durante questo periodo, l'Assicurato non è coperto per i rischi specificati nella Polizza, anche se il contratto è attivo.

23. COSA NON È ASSICURATO

Art. 23.1 – Esclusioni

La garanzia non è operante per:

- 1) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) Oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- 3) controversie in materia fiscale e tributaria;
- 4) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi di giustizia amministrativa salvo quanto previsto ai punti 6) e 8) dell'art. 21.1;
- 5) se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore;
- 6) se non è adempiuto l'obbligo di Assicurazione ai sensi di legge oppure il veicolo venga utilizzato in difformità a quanto indicato all'atto dell'immatricolazione;
- 7) fatto salvo quanto indicato all'art. 21.1 “Oggetto dell'Assicurazione” n. 8), se il conducente è imputato per guida in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale è stata comminata una delle sanzioni previste all'art. 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del codice della strada (fuga e/o omissione di soccorso);
- 8) controversie che hanno per oggetto danni derivanti da partecipazione a gare o manifestazioni sportive;
- 9) procedimenti civili o penali connessi all'attività professionale dell'Assicurato;
- 10) vertenze contrattuali in materia di Assicurazione privata;
- 11) danni derivanti da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.



24. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 24.1 – Limiti di Indennizzo

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, l'onere delle spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE			
CIRCOLAZIONE STRADALE Prestazioni in garanzia	25.000 euro		
CIRCOLAZIONE STRADALE Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese	Illimitato		
Spese legali di Avvocato domiciliatario	3.000 euro		

25. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 25.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il Sinistro per iscritto ad Assicuratrice Milanese, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente deve far pervenire alla Direzione Generale di Assicuratrice Milanese la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare ad Assicuratrice Milanese un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il **seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Assicuratrice Milanese garantisce gli onorari del Legale domiciliatario, **con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese.

Se l'Assicurato accetta di farsi assistere da un Legale indicato da Assicuratrice Milanese tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se accetti di farti assistere da un legale indicato da Assicuratrice Milanese?

In questo caso non sono previsti Massimali per le prestazioni del legale ma i suoi costi sono sostenuti da Assicuratrice Milanese senza limiti.

Art. 25.2 – Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato ad Assicuratrice Milanese la denuncia del Sinistro, può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire il relativo mandato.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Assicuratrice Milanese mette in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Assicuratrice Milanese provvede all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

La nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Assicuratrice Milanese.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Assicuratrice Milanese, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Assicuratrice Milanese può acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato – o dal perito o consulente di parte – ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Assicuratrice Milanese tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Pagamento del Premio

I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure ad Assicuratrice Milanese. A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento.

Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 30 giorni dalla scadenza della rata. Pertanto, se paghi entro i 30 giorni ricevi copertura, scaduti i 30 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. II – Proroga e disdetta del Contratto

In mancanza di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto è prorogato per un anno, e così via.

L'Assicurato deve comunicare la disdetta ad Assicuratrice Milanese o all'Intermediario mediante lettera raccomandata o pec.

La Polizza ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto si rinnova automaticamente ogni anno senza stipularne uno nuovo. Puoi sempre decidere di non rinnovare il contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec ad Assicuratrice Milanese almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza.

Art. III – Anticipata risoluzione del Contratto - Recesso in caso di Sinistro

In caso di cessazione del rischio il Contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione ad Assicuratrice Milanese, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di Premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, Assicuratrice Milanese può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall'Assicurazione, con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.

Art. IV – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa Assicurazione, **sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente ha l'obbligo di corrispondere ad Assicuratrice Milanese il maggior Premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. V – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto.

Art. VI – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione ad Assicuratrice Milanese dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con Assicuratrice Milanese stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civile.

Art. VII – Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali ed extracontrattuali: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Art. VIII – Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e Assicuratrice Milanese sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro decide secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Nel caso in cui la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Assicuratrice Milanese la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Assicuratrice Milanese stessa, in linea di fatto o di diritto.

Cosa posso fare se sono in disaccordo sulla gestione di un Sinistro?

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Assicuratrice Milanese sulla gestione di un Sinistro, la questione può essere affidata a un arbitro. Se le parti non concordano sulla scelta dell'arbitro, questo viene nominato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese saranno a carico della parte perdente. Se la decisione è sfavorevole all'Assicurato, quest'ultimo può procedere a sue spese e, se ottiene un risultato migliore, può chiedere il rimborso delle spese sostenute da Assicuratrice Milanese.

Art. IX – Recupero somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta ad Assicuratrice Milanese quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. X – Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Modena. Assicuratrice Milanese può tuttavia adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il Contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Nel caso in cui il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel Comune di Modena.

Art. XI – Imposte

Le imposte dipendenti dal presente Contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Assicuratrice Milanese.

Art. XII – Richiamo alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente Contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

Art. XIII – Prestazioni garantite per linee di rischio

Vengono garantiti gli oneri e le prestazioni per la tutela legale previsti dalle successive linee di rischio, solo se richiamate in prima facciata di Polizza.

Art. XIV – Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile

Nel caso in cui coesista un'Assicurazione di Responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.



ASSICURATRICE
MILANESE S.p.A.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 - 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilane.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 - fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA - C.F. e P.IVA 02983670361 - Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'home insurance, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.

Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.